



**Verbale di accordo di contrattazione decentrata integrativa fra
Azienda, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto**

**Protocollo d'intesa per l'individuazione dei contingenti di
personale del Comparto necessari a garantire i servizi minimi
essenziali in caso di sciopero**

Bussana di Sanremo, 24 marzo 2014



Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

Addì 24 marzo 2014, presso la Sede di Bussana ha avuto luogo l'incontro fra l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto in sede di contrattazione decentrata integrativa.

A seguito della positiva certificazione di conformità normativa formalizzata dal Collegio Sindacale dell'Azienda nel verbale della seduta del 19/03/2014, sull'ipotesi di CCIA del 04/03/2014, trasmessa al Collegio in data 12/03/2014 con nota n. prot. 0009503, unitamente alla relazione illustrativa ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., le Parti procedono alla sottoscrizione definitiva del CCIA in epigrafe. Pertanto:

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le Parti stipulano il seguente Accordo


1. Il presente accordo individua i contingenti di personale del Comparto esonerati dallo sciopero al fine di garantire la continuità dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 12/06/1990 n. 146 e ss.mm.ii. e nell'Accordo Nazionale Quadro "sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del S.S.N." sottoscritto in data 20/09/2001.
2. I contingenti di personale del Comparto necessari a garantire la continuità dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero sono indicato nelle tabelle di cui all'Allegato B) al presente Accordo.
3. gli effetti giuridici del presente Accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione definitiva. Dalla medesima data si intendono disapplicati, ad ogni effetto, il Titolo II° del CCDI del 22/12/2005 e la Tabella allegato 1) al medesimo CCDI ed ogni altro accordo ad essi conseguente e/o correlato. L'avvenuta stipulazione in via definitiva viene portata a conoscenza del personale dell'Azienda mediante idonee forme di pubblicità, ai sensi della vigente normativa.
4. Il presente Accordo è vigente fino alla stipula di nuovo accordo in materia.

AZIENDA USL N.1 IMPERIESE

Via Aurelia, 97 - 18032 BUSSANA DI SANREMO (IM) - Tel. (0184) 536.1









Codice Fiscale - Partita IVA n. 01083060085

www.asl1.liguria.it





Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo dott. C. BALBI 	RSU 
Il Direttore Sanitario dott. E. DELEINO 	C.G.I.L. - F.P. 
Il Direttore SC Sviluppo Risorse Umane dott. I. CAVIGLIA 	C.I.S.L. - F.P. 
Il Dirigente S.S.D. Professioni Sanitarie dott. M. ANFOSSO 	U.I.L. - F.P.L. 
	FIALS 
	FSJ 
	NURSIND 

Ufficio Relazioni Sindacali \ GMS

Dichiarazione a verbale congiunta

Le Parti firmatarie ravvisano, di comune accordo, l'opportunità che le Strutture dell'Area Sanitaria, in particolare quelle Ospedaliere di degenza e cura, adottino, entro e non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo, linee-guida operative sulle attività da ridurre in caso di sciopero, qualora le adesioni a quest'ultimo lo rendano necessario, fatti salvi i contingenti di personale esonerati dallo sciopero, come individuati dal presente accordo. Le suddette linee dovranno comunque essere condivise con le Parti Sindacali firmatarie

Allegato A

**REGOLAMENTO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL COMPARTO
DELLA ASL 1 IMPERIESE**

(Accordo Nazionale sul personale del Comparto del S.S.N. del 20/09/2001)

Articolo 1

Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, facente parte del Comparto Sanità, ai sensi della vigente normativa contrattuale nazionale in materia di definizione dei comparti di contrazione per il pubblico impiego.
2. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nella L. 12/06/1990 n. 146 e ss.mm.ii. (appresso denominata "L. 146"), in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Il presente regolamento recepisce l'Accordo Nazionale sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 20/09/2001.
4. Nel presente regolamento vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo quanto previsto dal medesimo Accordo Nazionale e sulla base di disposizioni integrative aziendali di natura meramente procedurale.
5. Le norme del presente regolamento si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Articolo 2

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali presso la SL 1 IMPERIESE (appresso denominata "Azienda") sono i seguenti:
 - a) assistenza sanitaria
 - b) igiene e sanità pubblica
 - c) veterinaria
 - d) protezione civile (in quanto prevista nei piani vigenti nel tempo)
 - e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
 - f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) ASSISTENZA SANITARIA

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- radiodiagnostica;

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva ed attività di supporto ad esse relative;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare;
- nido ed assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'Azienda, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno della stessa;
- servizi di ristorazione e mensa aziendale;
- gestione dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi, per quanto di competenza e secondo la legge vigente;
- servizi della direzione aziendale nei 5 giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali ed amministrative, nonché quelle referendarie.

B) IGIENE PUBBLICA

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d'emergenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite, in caso di sciopero, ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C) VETERINARIA

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossi-coinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

D) PROTEZIONE CIVILE


- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi;

E) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termo-idrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici etc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate.

F) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

- attività del servizio del personale, limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso in cui lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi fra il 5 ed il 15 del mese ;

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink, scattered across the width of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names in cursive script.

Articolo 3 Contingenti di personale in caso di sciopero

1. Ai fini di cui all'art. 2 i contingenti di personale addetti ai servizi minimi essenziali, suddivisi per profilo professionale, necessari per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, sono individuati nei prospetti di cui all'Allegato B).
2. Nel caso in cui si rendano necessario modifiche e/o integrazioni dei suddetti contingenti, le parti procederanno con apposito separato accordo alla sola modifica e/o integrazione del medesimo allegato.
3. Per le prestazioni indispensabili relative alla voce "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera A1) del precedente art. 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero (c.d. "turno invariato"). Per i contingenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Per quanto riguarda i servizi esternalizzati, gli stessi sono garantiti, a termini di capitolato d'appalto e contratto, anche in caso di sciopero indetto dalle OO.SS. della categoria di appartenenza del personale impiegato dalle ditte esterne, con riferimento alle prestazioni minime previste. Nelle giornate di sciopero, i servizi esternalizzati non potranno essere potenziati per colmare eventuali carenze di personale dipendente dell'Azienda.

Articolo 4 Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con un preavviso di almeno 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione.
2. Le proclamazioni di scioperi di comparto (nazionali, regionali e/o locali) è comunicata all'Azienda dai soggetti e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, l'Azienda, per il tramite dei competenti Uffici, è tenuta a trasmettere, con la massima tempestività e in ogni caso entro 5 giorni dal ricevimento della proclamazione, agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione nell'area interessata una nota informativa sui tempi e le modalità dell'azione di sciopero.
3. Analoga informazione viene effettuata dall'Azienda anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.
4. in considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
 - a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima dell'intera giornata (24 ore);

- b. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
 - c. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuato periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
 - d. le OO.SS. garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero, quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
 - e. in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa durata che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
5. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale ed aziendale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistano sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle OO.SS. interessate allo sciopero.
 6. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
 - a. nel mese di agosto;
 - b. dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - c. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
 7. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
 8. In occasione di ogni sciopero, le Direzioni delle Strutture aziendali interessate individuano, possibilmente con criteri di rotazione, i nominativi dei dipendenti inclusi nei contingenti indicati nelle tabelle di cui all'Allegato B), tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero.
 9. I Dirigenti e i Coordinatori delle Strutture interessate devono garantire che le turnistiche dei dipendenti esonerati dallo sciopero siano comunicate agli interessati in tempo utile, onde consentire eventuali scambi: ciò, in particolare, nelle strutture \ reparti \ servizi ove l'attività lavorativa è organizzata su turni (h 24 od h 12).
 10. A tal fine i nominativi sono comunicati ai singoli interessati (ed alle Segreterie Provinciali e/o Aziendali delle OO:SS. che hanno proclamato lo sciopero, se presenti sul territorio) entro il 5° giorno precedente la data dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. Qualora non risultasse possibile da parte dell'Azienda assicurare i contingenti di cui sopra, si procederà ai sensi della vigente normativa, ivi compreso il ricorso all'istituto della precettazione da parte della Prefettura.
 11. La Struttura Aziendale competente per le Relazioni Sindacali, contestualmente all'invio della nota informativa sullo sciopero agli organi di stampa e radiotelevisivi (di norma, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di proclamazione dello sciopero) invia, a mezzo telematico, analoga comunicazione a tutte le Strutture Aziendali interessate, indicando la data e le modalità dello sciopero, le tempistiche per le comunicazioni interne, gli indirizzi telematici delle OO.SS. a cui inviare i contingenti del personale esonerato.

12. Detta comunicazione è altresì pubblicata sulla Intranet aziendale.
13. Successivamente alla data di pubblicazione sulla intranet del comunicato di proclamazione dello sciopero non possono essere formulate domande di ferie e/o di riposi compensativi di ore eccedenti. Restano salve le domande di fruizione di permessi retribuiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
14. I dati definitivi di adesione allo sciopero devono essere inviati dalle Strutture interessate alla Struttura competente per le Relazioni Sindacali, utilizzando obbligatoriamente l'apposito modulo allegato alla comunicazione: in tale modulo vanno indicati i nominativi degli aderenti e il relativo profilo professionale. Dette comunicazioni, così come quelle relative ai "minimi" sono effettuate esclusivamente a mezzo telematico all'indirizzo scioperi@asl1.liguria.it.
15. Eventuali correzioni e/o integrazioni dell'elenco definitivo dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero dovranno essere comunicate entro e non oltre 10 giorni dalla data dello sciopero. Il termine è da intendersi perentorio, in relazione ai tassativi adempimenti, previsti dalla vigente normativa in capo all'Azienda, di comunicazione dei dati al Dipartimento Funzione Pubblica sulla procedura informatica GEPAS, nonché al competente Assessorato Regionale.

Articolo 5

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL vigente.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, di rilievo nazionale e/o regionale, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale del 20/09/2001.
3. Il soggetto incaricato di volgere le procedure di conciliazione è, in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia aziendale, il Prefetto, entro un termine di tre giorni lavorativi, decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia (OO.SS. e Direttore Generale dell'Azienda), al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Prefetto può alle OO.SS. ed ai soggetti pubblici coinvolte notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove il prefetto non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a dieci giorni.
7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, viene inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. n. 146. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2 comma 6 della L. n.

146. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
 10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non esiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4 comma 6.

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO NECESSARI PER GARANTIRE I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BORDIGHERA

STRUTTURE \ SERVIZI	POSTI LETTO	TURNO MATTINO		TURNO POMERIGGIO		TURNO NOTTE	
		Inf.	OSS	Inf.	OSS	Inf.	OSS
Medicina	39	3	1	3	1	2	1
Astanteria / Cure Graduate	21	2	1	2	1	2	
Fisiatria	15	1	1	1	1	1	1
Punto primo Intervento		TURNI INVARIATI					
SPDC	20	2	1	2	1	2	1
Dialisi	11	TURNI INVARIATI					
Sala Operatoria		CHIUSA					
Day Surgery	7 + 7 pol.	CHIUSA					
Ambulatorio D.H.		CHIUSA					
Ambulatori Unificati		CHIUSA					

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature at the top right, several initials in the middle, and a signature at the bottom left.

STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SANREMO

STRUTTURE \ SERVIZI	POSTI LETTO	TURNO MATTINO		TURNO POMERIGGIO		TURNO NOTTE	
		Inf.	OSS	Inf.	OSS	Inf.	OSS
Dialisi	15	TURNI INVARIATI					
Pronto Soccorso		TURNI INVARIATI					
O.B.I.	15	TURNI INVARIATI					
Anestesia - Rianimazione	8	TURNI INVARIATI					
Unita Sub Intensiva	6	TURNI INVARIATI					
Cardiologia/UTIC	6+7	TURNI INVARIATI					
Ostetricia - Ginecologia	18	2	1	2		2	
Ostetriche		1		1		1	
Pediatria / Nido / D.H.	5+3+2+15culle	3	1	3	1	3	
Ortopedia	18	2	1	2	1	2	
Urologia	18	2	1	2		2	
Chirurgia /Orl	14+4	2	1	2		2	
Medicina I piano	25	4	3	4	2	4	
Medicina II piano	25						
Neurologia	16+3+2 fisiat.	2	1	2		2	
Mal. Infettive	21+ 4 gastro	2	1	2	1	2	
Oncologia	10+3polt.	3		0			
Sale Operatorie		REPERIBILITA'					
End. Digestiva		REPERIBILITA' 1 unità inf.					
Emodinamica		REPERIBILITA' 1 unità inf.					
Amb. Ort. Sala Gessi		REPERIBILITA' 1 unità inf.					
Amb. Oculistico		CHIUSURA					
Amb. Cardiologia		CHIUSURA					
Amb. Urologia		CHIUSURA					
amb. Ginecologia		CHIUSURA					
Amb. ORL		CHIUSURA					
Amb. Chirurgico		CHIUSURA					
Amb. Neuro		CHIUSURA					
Amb. Malattie Inf		CHIUSURA					
Centrale steriliz.		CHIUSURA					
Dh Medico		CHIUSURA					
Dietologia		CHIUSURA					
Day Surgery	10	1IN RELAZIONE AI LETTI OCCUPATI DAL GIORNO PRECEDENTE					

ATA


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

STABILIMENTO OSPEDALIERO DI IMPERIA

STRUTTURE \ SERVIZI	POSTI LETTO	TURNO MATTINO		TURNO POMERIGGIO		TURNO NOTTE	
		Inf.	OSS	Inf.	OSS	Inf.	OSS
		Ch. Vascolare/Ocul.	14 + 4 ocul	2		2	
Ortopedia	20	2	1	2	1	2	
Ostetricia Ginecologia	24	2		2		2	
Ostetrica		1		1		1	
Pediatria/Nido/CPN	7 + 3obi + 12	3	1	3	1	3	
Chirurgia Generale	17 + 4	2	1	2		2	
Neurologia	10 deg	2	1	2	1	2	
Medicina Uomini	27	4	2	4	1	4	
Medicina Donne	20						
Rianimazione	8	TURNI INVARIATI					
Cardiologia	14 + 6utic + 2ds	TURNI INVARIATI					
Pronto Soccorso		TURNI INVARIATI					
OBI	4+4	TURNO INVARIATO					
Nefrologia	12	2		2		2	
Dialisi	19 + 4 pieve	TURNI INVARIATI					
SPDC	18	2	1	2	1	2	1
Pneumologia	14 + 4 sub	2	1	2		2	
Sale Operatoria		REPERIBILITA'					
Endoscopia Digestiva		CHIUSA					
Day Surgery	12 + 4 poltrone	CHIUSA					
Centrale Sterilizzazione		CHIUSA					
Amb.Vasc./DH		CHIUSA					
Amb.Ortopedia		CHIUSA					
Amb Ost./Ginec.		CHIUSA					
Amb. Pediatria		CHIUSA					
Amb.Urologia		CHIUSA					
End./amb./ DH/Pneumo		CHIUSA					
Amb. Chirurgia		CHIUSA					
Amb.Oculistica		CHIUSA					
Amb./DH Neuro		CHIUSA					
Amb./DH Medico		CHIUSA					
Amb. Anestesia		CHIUSA					
Amb.Cardiologia		CHIUSA					
Amb.DH Nefrologia		CHIUSA					
Dermatologia		CHIUSA					
Dialisi Peritoneale		CHIUSA					
Amb.DH SPDC		CHIUSA					




SERVIZI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

STABILIMENTO OSPED.	SERVIZI	TURNO MATTINO		TURNO POMERIGGIO		TURNO NOTTE	
		Tec.	Inf.	Tec.	Inf.	Tec.	Inf.
IMPERIA	RADIOLOGIA	1		1		1	
IMPERIA	TAC	1		1		rep	
SANREMO	RADIOLOGIA	1		1		1	
SANREMO	TAC	1		1		rep	
SANREMO	EMODINAMICA	reperibile					
BORDIGHERA	RADIOLOGIA	1		1		rep	
SANREMO	RADIOTERAPIA	1		0		0	

SERVIZI DI LABORATORIO

STABILIMENTO OSPED.	SERVIZI	TURNO MATTINO		TURNO POMERIGGIO		TURNO NOTTE	
		Tec.	Inf.	Tec.	Inf.	Tec.	Inf.
BORDIGHERA	LAB.ANALISI	1		1		REPERIBILE	
SANREMO	LAB.ANALISI	1		1		1	
IMPERIA	LAB.ANALISI	1		1		1	
IMPERIA	ANAT. PATOL.						
IMPERIA	CENT. TRASF.	1		1		REPERIBILE	
SANREMO	ANAT. PATOL.						
SANREMO	MICROBIOLOG.						

PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE

AMBITO TERRITORIALE	SERVIZI	TURNO MATTINO	TURNO POMERIGGIO
Ventimiglia	Sicurezza Alimentare	chiusura	chiusura
Bussana	Igiene Sanità Pubblica	1	1
	Sicurezza Alimentare	1	1
	Sanità animale	1	1
Bussana	P.S.A.L.	1	reperibile
Imperia	Sicurezza Alimentare	chiusura	chiusura
	Sanità animale	chiusura	chiusura

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several initials and smaller signatures at the bottom right.

STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI

AMBITO TERRITORIALE	SERVIZI	TURNO MATTINO		TURNO POMERIGGIO		TURNO NOTTE	
		Inf.	OSS	Inf.	OSS	Inf.	OSS
Ventimiglia	ADI	4		1			
Sanremo	ADI	4		1			
Imperia	ADI	4		1			
Ventimiglia	CAUP		1		1		1
Sanremo	CAUP		1		1		1
Imperia	CAUP		1		1		1
Sanremo	Hospice	1	1	1	1	1	1
Ventimiglia	CD	CHIUSURA					
Sanremo	CD	CHIUSURA					
Imperia	CD	CHIUSURA					
Provinciale	Automed. 118	INVARIATO					
Provinciale	Cent. Oper. 118	INVARIATO					
Provinciale	Tec. Prev 3 ambiti	1					reperibile
personale infermieristico							
Ventimiglia	Med. Scolastica	1 CONSULTORIO					
Sanremo	Med. Scolastica	1 CONSULTORIO					
Imperia	Med. Scolastica	1 CONSULTORIO					
Imperia	Igiene/Vacc.ni	1 Per emergenza epidemologica					
Sanremo	Igiene/Vacc.ni	1 Per emergenza epidemologica					
Ventimiglia	Igiene/Vacc.ni	1 Per emergenza epidemologica					
Ventimiglia	C.S. Mentale	2					
Sanremo	C.S. Mentale	2					
Ventimiglia	Spec. Amb.	1 Cure Odontoiatriche di pronto soccorso					
Sanremo	Spec. Amb.	1 Cure Odontoiatriche di pronto soccorso					
Imperia	Spec. Amb.	1 Cure Odontoiatriche di pronto soccorso					
Imperia	C.S. Mentale	2					
Provinciale	C.E.M.	CHIUSURA					
Ventimiglia	SERT	2					
Sanremo	SERT	2					
Imperia	SERT	2					
personale OSS							
Sanremo	Casa Circondar.		1		1		1
Imperia	Casa Circondar.		1		1		

ATTIVITA' SUPPORTO LOGISTICO-ORGANIZZATIVO-AMMINISTRATIVO

STRUTTURE \ SERVIZI	TURNO MATTINO	TURNO POMERIGGIO	NOTTE
Uffici Infermieristici	personale reperibile		
Accettazioni amm.ve ospedaliere	1 unità amm.va	1 unità amm.va	
Centralini	1 operatore	1 operatore	1 op.
Servizio autisti	1 unità per ambito		
Servizi di manutenzione e impiantistica	personale reperibile		
Servizi informatici	personale reperibile		
Servizi del Personale (pagamento stipendi)	2 unità (*)		

(*) esclusivamente per garantire chiusura stipendi in caso di sciopero fra il 5 ed il 15 del mese

